



Intenzione acquisto/spesa % famiglie italiane (2024)

Prodotti tecnologici	24,5
Ristrutturazione casa	21,6
Elettrodomestici	20,3
Mobili	18,5
Autovettura	11,1
Abitazione	3,9

Fonte Confindustria – CENSIS
Maggio 2024

L'appunto

“Cambiare in corsa le regole non dà certezza, riduce la fiducia non solo di cittadini e delle imprese, ma anche degli investitori. Per le imprese che hanno crediti fiscali da utilizzare, il cambiamento della durata entro la quale spalmare il credito da 4 a 10 anni significherebbe svalutarne il valore”

Gian Franco Torriero – Vicedirettore
Generale Vicario ABI



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Le sfide da affrontare con la transizione da F-gas a R290

A cura di PartnerPro

Dopo un iter durato diversi anni e numerose anticipazioni che hanno creato clamore durante tutto il 2023, il 20 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento F-gas. Entrato già in vigore l'11 marzo 2024, si applica sia ai gas fluorurati, sia alle apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas. Con l'introduzione di limitazioni significativamente più stringenti sulla produzione e l'uso degli F-gas e l'estensione dei divieti per certi usi, il nuovo regolamento non solo si propone di ridurre drasticamente le emissioni di questi gas, ma anche di spingere l'innovazione tecnologica verso soluzioni più sostenibili e rispettose dell'ambiente. L'adozione di gas alternativi è quindi una componente essenziale per mantenere competitività nel settore della climatizzazione invernale ed estiva. Tuttavia, questa transizione presenta sfide significative, soprattutto perché molti dei sostituti proposti implicano negativi diversi dall'aumento dell'effetto serra. Ad esempio, l'ammoniaca, usata da tempo come refrigerante in applicazioni industriali per le sue proprietà, è tossica e potenzialmente pericolosa in caso di rilascio nell'ambiente. L'anidride carbonica invece, denominata in ambito refrigerazione R744, ha delle caratteristiche termodinamiche diverse dai fluidi attualmente utilizzati in ambito climatizzazione e costi impiantistici particolarmente alti. Per questo il propano (R290) è considerato uno dei sostituti più promettenti per l'applicazione immediata nel settore della climatizzazione invernale ed estiva, ma non privo di complicazioni. Se da una parte garantisce prestazioni termodinamiche interessanti, combinate ad una ridotta tossicità, basso inquinamento effetto serra e nessuna implicazione per lo strato di ozono atmosferico, dall'altra si tratta di

un fluido infiammabile. In particolare, il propano, inodore per le applicazioni in circuiti frigoriferi, è classificato secondo ISO 817:2014 con categoria A3, quindi altamente infiammabile, il che richiede misure di sicurezza rigorose che riguardano tutta la filiera idrotermosanitaria: dai produttori, alla distribuzione specializzata e, a seguire, alle aziende specializzate in installazione e manutenzione.

Stoccaggio delle apparecchiature e delle bombole contenenti R290

Per prima cosa, l'introduzione del fluido R290 ha un grosso impatto nella gestione dello stoccaggio in magazzino. Richiamando le regole di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011, tutte le attività devono effettuare la valutazione del rischio incendio, strettamente legata al tipo di attività, alle attrezzature presenti, ai materiali immagazzinati e manipolati. Nel caso di carico incendio nei magazzini, la valutazione deve essere mantenuta aggiornata anche in base alle variazioni che potrebbero occorrere nella tipologia di materiali stoccati. Sostituire apparecchiature funzionanti a R410A (fluido non infiammabile) con apparecchiature funzionanti e contenenti R290, è uno di quei casi in cui verosimilmente è richiesto un aggiornamento di questa valutazione da parte del progettista incaricato. Allo stesso modo, sostituire recipienti mobili – ovvero bombole – di



continua da pag.1

R410A con bombole di R290 richiede approfondimenti attenti. Il consulente incaricato dal distributore, durante la rivalutazione, individuerà quindi, sulla base dell'analisi della nuova realtà, il numero massimo di apparecchiature e bombole contenenti R290 stoccabili oppure indicherà come adeguare il CPI per poterle stoccare. Ricordiamo che il CPI è il certificato di prevenzione incendi (CPI), ovvero un documento tecnico che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, valutando la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Tale certificato è rilasciato dal comando provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed è soggetto a rinnovo con periodicità di 5 o 10 anni in base alla tipologia di attivi-

tà. Nei casi previsti dalla legislazione, prima della scadenza del certificato, le attività soggette a CPI hanno obbligo di comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ogni qualvolta avvenga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Le esigenze delle aziende installatrici

In seconda battuta, ma non per importanza, installatori e manutentori del settore dovranno accrescere le proprie competenze per gestire questi nuovi rischi legati alla sicurezza, integrando una corretta valutazione del rischio secondo D.Lgs 81/08 alle normative di settore, come ad esempio la UNI EN 378, le direttive ATEX e le regole di prevenzione incendi. In attesa che la futura legislazione derivante dal

nuovo Regolamento F-gas estenda gli obblighi di formazione e certificazione anche per l'impiego dei refrigeranti alternativi a quelli fluorurati, questi professionisti rischiano di trovarsi esposti al mercato senza avere le informazioni e competenze necessarie per poter operare in tutela propria, dei propri dipendenti e dei clienti finali. Il distributore può quindi mettersi in luce nei confronti dei propri clienti promuovendo un approccio tecnico responsabile, mettendo a disposizione nei propri cataloghi strumentazione idonea a lavorare in atmosfere esplosive (marcata Ex) ma soprattutto informazione e formazione sulle corrette procedure da applicare, fidelizzando e diventando punto di riferimento per lo sviluppo professionale.

Diritto & Impresa

Fisco. Superbonus, obbligo di spalmare i crediti su dieci anni e stop alle deroghe.

Intervenendo l'8 maggio in Commissione Finanze al Senato sul "decreto-legge Superbonus", il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che "il Governo presenterà una proposta emendativa volta a prevedere che, per le spese sostenute, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le detrazioni fiscali relative a interventi edilizi siano ripartite in 10 quote annuali di pari importo". "L'emendamento che il Governo intende presentare - ha aggiunto - è finalizzato ad allineare l'andamento a legislazione vigente del deficit indicato nel Def 2024 con quello programmatico della Nodef 2023 (a tal fine sono necessari 700 milioni nel 2025 e 1,7 miliardi nel 2026)". Giorgetti ha spiegato che l'esecutivo "è consapevole che alcuni soggetti, come quelli, ad esempio, del Terzo settore non possono utilizzare lo strumento della detrazione" e ha preannunciato "quindi l'intenzione del Governo di presentare un emendamento volto a costituire un fondo con una specifica dotazione, finalizzato a riconoscere agli enti in questione un contributo diretto per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale su immobili di loro proprietà". Per quanto riguarda invece gli emendamenti che puntano ad allargare le deroghe allo stop a cessione del credito e sconto in fattura per gli eventi sismici, il Ministro ha chiarito che "la misura prevista dal decreto-legge è stata oggetto di una precisa quantificazione effettuata dalle autorità competenti e ogni ulteriore estensione dovrà essere adeguatamente valutata sotto il profilo finanziario".

A seguito delle anticipazioni pubblicate sui

principali quotidiani nazionali, ANGAISA ha diramato il 10 maggio un comunicato stampa con i commenti e le valutazioni del Presidente nazionale Maurizio Lo Re, di cui riportiamo di seguito il testo integrale.

Comunicato stampa ANGAISA. Superbonus in 10 anni, no a norme retroattive. È necessario garantire certezze e fiducia alle imprese.

Lo "tsunami Superbonus" continua a fare discutere e a suscitare grandi preoccupazioni per il presente e il futuro del comparto edilizio, che aveva finora fatto affidamento su norme e modalità applicative ritenute certe e immutabili. Le recentissime anticipazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, legate all'obbligo di spalmare i crediti fiscali su 10 anni anziché 4 o 5, sono state accompagnate da una serie di illazioni sulla possibilità che il Governo voglia introdurre questa disposizione con efficacia retroattiva, andando a toccare anche i crediti già maturati da aziende, operatori professionali e banche. Con effetti estremamente negativi per i loro bilanci, accompagnati da un vero e proprio "colpo mortale" (forse definitivo) alla fiducia nello Stato e nella certezza del diritto. Si tratta di misure che, come denuncia ANGAISA (l'associazione dei distributori idrotermosanitari, aderente a Confcommercio e socio aggregato di Federcostruzioni), sono state preannunciate in una situazione di mercato già estremamente complessa, caratterizzata da una vera e propria fase recessiva che sembra destinata a protrarsi anche nei prossimi mesi. "Sono decine di migliaia le imprese e i posti di lavoro a rischio - commenta il Presidente di ANGAISA Maurizio Lo Re - e certamente le nuove misure preannunciate dal Governo non contribuiranno a rasserenare gli

animi. Il Superbonus aveva ormai da tempo perso il suo effetto trainante; quella che va scongiurata a qualunque costo è l'introduzione di norme retroattive che possano mettere in discussione i diritti già acquisiti, anche con riferimento all'anno in corso. Comprendiamo perfettamente la necessità di salvaguardare i conti pubblici: ma questo obiettivo non può essere perseguito a discapito degli equilibri economico-finanziari delle nostre aziende. Rischiamo di andare incontro a un nuovo devastante corto circuito per l'intero comparto edilizio".

Fisco. Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Transizione 5.0. Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato il [decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024](#), recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Di seguito si illustra la disposizione di natura fiscale contenuta nel decreto-legge in esame relativa al nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al "Piano transizione 5.0". La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Transizione 5.0 (art. 38)

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta in esame spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Per le imprese ammesse al suddetto credito d'imposta, la spettanza del credito d'imposta è, comunque, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Soggetti esclusi

Il credito d'imposta non spetta:

- alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura;
- concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Ai fini della disciplina in esame, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla citata L. n. 232/2016, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni sopra indicate, sono, inoltre, agevolabili:

- gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli

impianti con moduli fotovoltaici inseriti nel registro ENEA, cioè prodotti nella UE e classificati secondo tre livelli di alta efficienza; in particolare, i moduli delle due classi con efficienza a livello di cella più alta godono di un super incentivo, perché concorrono al calcolo del credito d'imposta, rispettivamente, per il 120% e 140%;

- le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi a condizione che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all'impresa, individuati con successivo ed apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, nel limite del 10% dell'importo pari alla somma fra assets digitali e beni di autoproduzione energia da FER e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro di costi ammissibili.

Misura del credito d'imposta

È riconosciuto un credito d'imposta pari al:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno, per impresa beneficiaria.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo ai contenuti del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024.

Lavoro. Decreto coesione. Incentivi per assunzioni giovani a tempo indeterminato.

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024](#), è stato pubblicato il Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione". Il provvedimento, in vigore dall'8 maggio 2024, introduce alcune importanti agevolazioni relativamente all'assunzione di personale non dirigenziale. Più precisamente, l'articolo 22 del Decreto prevede il c.d. "Bonus Giovani" che consiste nell'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, a carico dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a termine a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e in apprendistato). L'esonero spetta nel limite di 500 euro mensili (estendibile a 650 euro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), per un periodo massimo di 24 mesi. Il beneficio è rivolto ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, oltre al non aver compiuto il trentacinquesimo anno

di età, non siano stati mai occupati a tempo indeterminato e, nei casi di precedente contratto di apprendistato, non abbiano proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si specifica che l'esonero riguarda altresì i lavoratori occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero. 12 Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015), i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti all'assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi oppure non devono aver licenziato, nei sei mesi successivi all'assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l'esonero o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Si specifica che lo stanziamento per la suddetta misura è pari a: 34,4 milioni di euro per l'anno 2024; 458,3 milioni di euro per l'anno 2025; 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni per l'anno 2027. Al raggiungimento dei limiti di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori istanze. L'esonero non è cumulabile con altri incentivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definirà le modalità attuative dell'esonero e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro. Infine, si precisa che l'efficacia delle disposizioni suindicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Ambiente. Reati ambientali, via libera alla nuova Direttiva.

La [Direttiva \(UE\) 2024/1203](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 aprile 2024. Dalla sua entrata in vigore gli Stati membri dispongono di due anni di tempo (entro il 21 maggio 2026) per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. La nuova Direttiva stabilisce le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione. Le condotte illecite sono dettagliatamente descritte all'articolo 3 dell'atto, tra le quali ricordiamo il commercio illegale di legname, l'introduzione illegale di energia nell'ambiente, l'esaurimento delle risorse idriche, gravi violazioni in materia

continua da pag.3

di sostanze chimiche, inquinamento provocato dalle navi. Inoltre: l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro requisito volto alla tutela dell'ambiente, di un prodotto il cui impiego su vasta scala comporti lo scarico, l'emissione o l'introduzione di un quantitativo di materiali, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e possa provocare danni rilevanti all'ambiente o alla salute umana; la gestione illecita di rifiuti nocivi come prodotti farmaceutici, sostanze stupefacenti, sostanze chimiche, rifiuti contenenti acidi o basi, tossine, metalli pesanti, olii, grassi, rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di plastica. È stato previsto, altresì, un inasprimento delle sanzioni. Per le imprese le sanzioni pecuniarie potranno essere pari al 3 o al 5% del fatturato annuo, o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euro a seconda della gravità del reato.

Previdenza. INPS. Limiti di reddito per i periodi ulteriori di congedo parentale e per

i periodi di congedo per i familiari dei portatori di handicap.

L'INPS, con [circolare n. 61 del 6 maggio 2024](#), ha comunicato, per l'anno 2024, i limiti di reddito, per:

- l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, c. 3, del D. Lgs. n. 151/2001 (periodi di congedo parentale, ulteriori rispetto al limite massimo indennizzabile di 9 mesi e usufruiti entro i dodici anni di vita del figlio, indennizzabili a condizione che il reddito individuale del lavoratore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione);
- l'indennità economica per i periodi di congedo straordinario, previsti dall'art. 42, c. 5, del D. Lgs. n. 151/2001, riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Privacy. Garante protezione dati personali. Il dipendente ha il diritto di accedere ai propri dati.

re ai propri dati.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella [newsletter n. 522 del 3 maggio 2024](#), ha ribadito che i lavoratori hanno diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta. Il Garante ha osservato che, in via generale, il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all'interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l'esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a seconda della finalità della richiesta. Infatti, in base alle disposizioni del Regolamento, non è chiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta. Tale interpretazione è stata chiarita anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) mediante l'approvazione delle Linee guida sul diritto di accesso ed è frutto di un costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia.

Partner

Partner Pro. Per essere protagonisti.



PartnerPro, sviluppato in collaborazione con ANGAISA, è il progetto dedicato alla distribuzione specializzata che punta ad essere leader nel mercato.

PartnerPro permette di accedere ad un sistema di servizi e soluzioni specifiche per gestire con la massima efficacia le numerose opportunità che stanno sorgendo in questo periodo di grandi evoluzioni. Il progetto prevede informazione e consulenza mirate direttamente al distributore, ma anche strumenti per supportare i propri clienti installatori, in relazione alle crescenti esigenze di un mercato in veloce evoluzione e in forte convergenza con altre filiere.

Fidelizzare gli installatori attraverso soluzioni professionali mirate che permettono di aggiornarsi e adattarsi ai cambiamenti permette di trarre importanti vantaggi operativi. Il primo passo è InstallatorePlus, il servizio messo a disposizione della distribuzione specializzata per tenere informati i propri clienti garantendo risorse costanti e consulenza. Il distributore può poi personalizzare un catalogo di seminari, formazione e certificazioni per garantire tutto il supporto necessario. La nostra missione è garantirvi perciò soluzioni che soddisfino le importanti esigenze di mercato e lo facciamo con la professionalità e la

passione del nostro team qualificato unito alle innovative partnership a livello nazionale.

Per informazioni:

Dott.ssa Beatrice Condò

tel. 0341 731738

info@partnerpro.it

www.partnerpro.it

Manage-Mind 9th Edition (a cura del Prof. Alberto Bubbio). I migliori contenuti di management a portata di clic per imparare ad immaginare il futuro.



MANAGE-MIND
A knowledge distribution factory

- *Hai poco tempo per aggiornare le tue conoscenze di management in un mondo dal cambiamento sempre più profondo e rapido?*
- *Hai poco tempo per inserire in una tua relazione o in una tua presentazione idee e soluzioni di management che non conosci ancora in modo approfondito?*
- *Vuoi avere una risposta efficace e tempestiva a specifici problemi di gestione dalla formulazione della strategia, alla sua esecuzione e ad un controllo della sua realizzazione?*
- *Vuoi trovare suggerimenti e strumenti per affrontare lo scenario attuale e quello prospettico della "nuova normalità"?*
- *Hai la curiosità di capire cosa siano soluzioni come la Sustainable Balanced Scorecard*

o l'organizzazione «ambi-destra» o il «neuro-management o la Wise company» o la realizzazione di una «Disruptive Innovation»?

Se rispondi in modo affermativo a queste domande allora Manage-Mind può esserti indispensabile!

Che cos'è Manage-Mind?

MANAGE-MIND è una piattaforma di e-learning, ideata da Alberto Bubbio e Dario Gulino (Università Cattaneo - Liuc Business School). In 8 anni è stata creata una vasta community di professionals (imprenditori, manager e consulenti direzionali), interessati ad arricchire le proprie competenze, ai quali vengono offerti materiali di approfondimento (articoli, libri, webinar) che spaziano su 10 aree aziendali. Ad oggi, più di 800 persone consultano questi contenuti che sono ovviamente disponibili per loro, online 365 giorni l'anno, 24 ore su 24.

Come si può accedere a Manage-Mind?

Da PC, da Smartphone o da tablet, alla tariffa convenzionata di 305 € (comprensivo di IVA 22%, anziché 365€), riservata alle sole aziende associate ANGAISA.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).